

Comunicazione:

Oggetto: Attività di Vigilanza Documentale - Monitoraggio del Ticket di Licenziamento (art 2, comma 31, della L. n. 92/2012) – Ulteriori chiarimenti

Corpo del messaggio:

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

A tutte le Sedi

Premessa

La circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013 ha disciplinato l'obbligo di versamento del c.d. "ticket di licenziamento", introdotto dall'art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012.

Con messaggio n. 2759 del 9 luglio 2018 è stato avviato il monitoraggio del corretto versamento dei contributi in oggetto, integrando la piattaforma UNI.C.A. con l'apposita sezione "Ticket-M400" all'interno del Tutoraggio Aziende UNIEMENS.

Il dettato normativo, in ragione della sua formulazione estremamente sintetica, ha sollevato una serie di dubbi di applicazione pratica da parte delle Sedi. Nonostante i chiarimenti forniti con messaggi n. 3933 del 24 ottobre 2018 e n. 4038 del 30 ottobre 2018, che hanno ulteriormente definito l'ambito di applicazione della norma e del relativo monitoraggio in carico all'area Vigilanza documentale, residuano una serie di fattispecie per la cui risoluzione si rende opportuno chiedere chiarimenti al Ministero vigilante circa l'interpretazione della norma.

In particolare, l'Istituto sta predisponendo un quesito, da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto i seguenti casi dubbi:

1. lavoratore già pensionato il cui rapporto a tempo indeterminato cessa per licenziamento;
2. lavoratore a tempo indeterminato nel settore edile il cui rapporto a tempo indeterminato cessa e che percepisce la disoccupazione speciale edile di cui all' art. 3, comma 3, della L. n. 451/1994;
3. risoluzione consensuale obbligatoria attivata ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L. n. 604/1966 (sostituito dall'art.1 , comma 40, della L. n. 92/2012), in deroga alla disciplina ordinaria, che riconosce al lavoratore il diritto al godimento della Aspi/Naspi;
4. licenziamento di dipendenti in forza ad aziende della pesca, con certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto dalla quale si certifica lo sbarco per disarmo, per malattia o per non idoneità alla navigazione del lavoratore.

Istruzioni per le Sedi

Nelle more di ottenere i chiarimenti richiesti, in relazione alle casistiche sopra elencate, le Sedi opereranno secondo le istruzioni di seguito riportate:

1. in caso di **diffida non inviata**, non procedere all'invio, a meno che non stiano per spirare i termini di prescrizione;
2. in caso di **diffida già inviata**, non inviare al Recupero Crediti;
3. in caso di **inadempienza già aperta** in Recupero Crediti, inserire il codice di sospensione 9112;
4. nel caso in cui per l'inadempienza sia stato **già emesso l'avviso di addebito**, è necessario sospenderlo.

Si evidenzia che, qualora a carico dell'azienda sussistano solo inadempienze di cui ai punti nn. 3 e 4, le stesse non inficiano la verifica della regolarità contributiva. Sarà cura di questa Direzione rendere noto il parere del Ministero e fornire indicazioni per la successiva gestione degli eventuali crediti dell'Istituto.

Il Direttore centrale Entrate e Recupero Crediti
Maria Sandra Petrotta